

Publicato il 10/01/2017

N. 00299/2017 REG.PROV.COLL.
N. 07005/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7005 del 2016, proposto da:

Comitato Spontaneo Isola Sacra, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizia Giusti e Carmine Laurenzano, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Giusti&Laurenzano in Roma, via Gela, 39;

contro

la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Angela Mariani domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;

il Comune di Fiumicino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Catia Livio domiciliato in Fiumicino, via Portuense n. 2496;

il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del silenzio rigetto formatosi sulla istanza di accesso agli atti amministrativi inoltrata via pec in data 14.4.2016 avente ad oggetto “Sistema di raccolta delle acque reflue - sistema di canali di bonifica primario e secondario - planimetrie e sezioni della zona di Isola Sacra – Fiumicino”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Comune di Fiumicino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2016 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con atto (n. 7005/2016) il Comitato Spontaneo Isola Sacra, con sede nel Comune di Fiumicino, ha adito questo Tribunale per l'annullamento del silenzio rigetto formatosi sulla sua istanza di accesso inoltrata via pec in data 14 aprile 2016 alla Regione Lazio, al Comune di Fiumicino e per conoscenza all'Autorità di bacino del fiume Tevere, avente ad oggetto il rilascio di copia di tutta la documentazione inerente al *“sistema di raccolta delle acque reflue piovane insistenti sulla zona di Isola Sacra, ivi comprese le planimetrie, le sezioni e ogni relativo elaborato tecnico; sistema di canali primari secondari e derivazioni insistenti sulla zona di Isola Sacra ivi comprese le planimetrie, le sezioni e ogni relativo elaborato tecnico ivi comprese le planimetrie, le sezioni e ogni relativo elaborato tecnico; sistema di idrovore e di pompaggio delle acque reflue e piovane insistente sulla zona di Isola Sacra, ivi compreso ogni*

elaborato tecnico; previsioni, programmi e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di canali e idrovore, ovvero loro potenziamento con eventuali cronoprogrammi di realizzazione nonché verifiche degli esiti degli stessi, nonché ogni relativo atto o documento diretto conseguente e consequenziale”.

Parte ricorrente fonda la propria legittimazione attiva all'esercizio del diritto di accesso richiamando la previsione statutaria del Comitato medesimo volta a garantire la promozione di attività dirette a promuovere lo sviluppo del territorio di Fiumicino in relazione agli atti attuativi del Piano regolatore generale ed alla soluzione di problematiche connesse ai piani particolareggiati alle convenzioni urbanistiche e a vincoli ambientali paesaggistici apposti sul territorio comunale dalle autorità pubbliche competenti.

Si è costituita in giudizio la Regione Lazio che, in via preliminare, eccepisce la carenza d'interesse del Comitato ad accedere, ex lege n. 241 del 1990, ai succitati atti e documenti amministrativi, nonché, nel merito, l'infondatezza del ricorso, stante il contenuto dell'istanza di accesso in quanto finalizzato ad esercitare un controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione pubblica.

Si è costituito in giudizio il Comune di Fiumicino che eccepisce l'inammissibilità del ricorso a causa della genericità dell'istanza proposta, nonché, nel merito, l'infondatezza della pretesa.

Con nota depositata in data 19 settembre 2016 il Comitato Spontaneo Isola Sacra ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti della Regione Lazio e del Comune di Fiumicino per quanto concerne la documentazione relativa al “ sistema di canali primari, secondari e derivazioni insistenti sulla zona di “Isola Sacra”, ivi comprese le planimetrie, sezioni ed ogni relativo elaborato tecnico; sistema di idrovore e di pompaggio delle acque reflue e piovane

insistente sulla zona di “Isola Sacra”, ivi compreso ogni elaborato tecnico; previsioni, programmi ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di canali e idrovore, ovvero loro potenziamento, con eventuali crono programmi di realizzazione nonché verifiche degli esiti degli stessi, nonché ogni relativo atto o documento diretto e conseguente”, nonché l'accoglimento del ricorso nei confronti del Consorzio di bonifica Tevere Agro Romano per quel che riguarda gli atti e documenti ora specificati.

Il ricorso, limitatamente alla domanda di accesso rivolta al Consorzio di bonifica Tevere Agro Romano, deve considerarsi meritevole di accoglimento essendo il Comitato Spontaneo “Isola Sacra” titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere gli atti ed i documenti oggetto della sua istanza, essendo la legittimazione attiva consentita a chiunque dimostri che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti e indiretti anche nei propri confronti, indipendentemente dall'esistenza di una lesione della posizione giuridica del richiedente.

Occorre, peraltro, osservare come la domanda di accesso è rivolta ad acquisire copia di atti e documenti a valenza ambientale, riguardanti l'ambito territoriale denominato “Isola Sacra”, per i quali la disciplina contenuta nel d.lg. 19 agosto 2005, n. 195, effettivamente prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell'informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all'accesso in materia ambientale, sia per quello che riguarda il profilo oggettivo, prevedendosi un'area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e segg., l. 7 agosto 1990 n. 241.

Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere in parte dichiarato

estinto per cessata materia del contendere, in parte accolto, con conseguente obbligo del Consorzio di bonifica Tevere Agro Romano di consentire al Comitato ricorrente l'accesso agli atti contenuti nella succitata istanza ex artt 22. e ss. della legge n. 241 del 1990, limitatamente però a quelli che siano in possesso del Consorzio medesimo.

Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate, fra le parti in causa, in considerazione della peculiarità della fattispecie in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara cessata la materia del contendere, in parte lo accoglie ed ordina al Consorzio intimato di consentire al Comitato ricorrente l'accesso agli atti e documenti nei sensi indicati nella parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Fabio Mattei, Consigliere, Estensore

Laura Marzano, Consigliere

L'ESTENSORE
Fabio Mattei

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO